

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

FISSAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO.	<i>Nr. Progr.</i>	19
	<i>Data</i>	22/02/2022
	<i>Seduta NR.</i>	10

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA EX SALA CONSILIARE DI VIA MAGENTA si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 22/02/2022

OGGETTO:

FISSAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'art 29.3 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 01.02.2022, prevede testualmente:

1. In caso di mancata ottemperanza alla rimozione di manufatti contenenti cemento amianto disposta con apposita ordinanza, il Comando di Polizia Locale applicherà le sanzioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Locale.
2. In caso di ordinanze non ottemperate, emesse prima dell'entrata in vigore delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Locale, si procederà comunque all'applicazione delle stesse fatta salva una preventiva verifica sullo stato di fatto che attesti la non esecuzione delle opere di rimozione dei manufatti contenenti cemento amianto.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alle seguenti fasce in base alla superficie da smaltire:
 - fino a 50,00 mq.
 - da 50,01 mq. a 200,00 mq.
 - oltre 200,01 mq.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana e precisamente l'art. 6 inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 ai sensi del quale per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria tra € 25, 00 ed € 500,00;

Visto l'art. 16 – 2° comma della Legge n. 689/1981 ai sensi del quale, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 22/02/2022

Ritenuto di avvalersi della predetta facoltà al fine di rendere più efficace l'osservanza delle disposizioni regolamentari volte al rispetto delle previsioni contenute nell'art. 29.3 del Regolamento Edilizio, determinando la misura ridotta delle sanzioni, da applicarsi in caso di mancato rispetto dell'obbligo di rimozione di manufatti contenenti cemento amianto, che, come di seguito, vengono articolate in fasce sulla base della superficie da smaltire:

- fino a 50,00 mq.: Sanzione in misura ridotta pari a € 250,00
- da 50,01 mq. a 200,00 mq. : Sanzione in misura ridotta pari a € 350,00
- oltre 200,01 mq. : Sanzione in misura ridotta pari a € 500,00

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Vigilanza, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs nr. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di determinare, nei modi e per i motivi indicati in premessa, le sanzioni in misura ridotta da applicare in caso di mancata ottemperanza alla rimozione di manufatti contenenti cemento amianto, inserendo la seguente previsione nell'art. 6 "sanzioni" del vigente Regolamento di Polizia Urbana – :

- In recepimento dell'art 29.3 del Regolamento Edilizio, approvato con Delibera consiliare n. 3 del 01.02.2022, la sanzione pecuniaria posta a carico dell'autore della violazione dell'obbligo di rimozione di manufatti contenenti cemento amianto, disposta con apposita ordinanza, è fissata in misura ridotta con riferimento alla superficie da smaltire:

- fino a 50,00 mq.: Sanzione in misura ridotta pari a € 250,00
- da 50,01 mq. a 200,00 mq.: Sanzione in misura ridotta pari a € 350,00
- oltre 200,01 mq. : Sanzione in misura ridotta pari a € 500,00

2) di pubblicare sul sito informatico comunale tale previsione sanzionatoria, come inserita all'art. 6 "sanzioni" del Regolamento di Polizia Urbana;

3) di comunicare il presente atto alla Polizia Locale ed alla stazione dei Carabinieri competente per il territorio comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 22/02/2022

Visto il 4[^] comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 19 DEL 22/02/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **19** del **22/02/2022**

OGGETTO

FISSAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **22/02/2022**

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. ANTONELLO GRASSI
